Repubblica Italiana 220/2026

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Enrico Torri	Presidente
Dott. Aurelio Laino	Consigliere
Dott. Roberto Rizzi	Consigliere
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sull'appello iscritto al **n. 62457/R.G.**, proposto da ***Omissis*** (C.F. *omissis*), nella qualità di unica erede di ***Omissis***, deceduto il 24 giugno 2022, rappresentata e difesa dall'**avv.** Auricchio Raffaele, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Torre del Greco, in via Circumvallazione n. 20:

appellante

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), Gestione dipendenti pubblici, in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Carcavallo Lidia, Patteri Antonella, Giannico Giuseppina e Preden Sergio, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., rispettivamente, agli indirizzi p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it,

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Ente:

appellato

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 255/2025**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, pubblicata mediante deposito in segreteria il 30 luglio 2025.

Visti: l'appello della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore cons. Comite Giovanni e gli avv.ti Cugini Angelo, su delega orale dell'avv. Auricchio Raffaele, per *omissis*, e Preden Sergio, per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Campania ha dichiarato improcedibile, a spese di lite compensate, la domanda della **sig.ra *Omissis***, tesa al pagamento dei 6/12mi della tredicesima mensilità (relativa al periodo gennaio-giugno 2022) maturata ma non riscossa dal proprio dante causa.

I fatti in breve. La sig.ra ***Omissis***, nella qualità di coniuge e unica erede del sig. *omissis*, titolare di trattamento di inabilità a carico della Gestione pubblica-CPDEL e deceduto il 24 giugno 2022, il 4 luglio seguente ha inoltrato all'INPS la domanda volta a ottenere il pagamento dei 6/12mi della

tredicesima mensilità maturata dal coniuge per l'anno 2022. Non avendo ricevuto risposta nei 120 giorni successivi (termine per eseguire il pagamento previsto dall'art. 7 della l. 533/1973), ha inoltrato, in data 31 marzo 2023, il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS, seguito il 1° agosto 2023 da un'ulteriore istanza rimasta senza esito. Con ricorso giudiziale depositato 13 marzo 2024, la sig.ra *omissis* ha chiesto, con il patrocinio dell'avv. Improta Emanuele, di accertare il diritto alla percezione della quota di tredicesima non riscossa dal proprio dante causa per l'anno 2022, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese e dei compensi professionali, nel rispetto del DM n. 55/2014, "*in particolare aumentando del 30% il compenso tabellare medio in virtù dell'art. 4, co. 1 bis, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario*". Il valore della controversia è stato indicato in € 1.500,00.

II. Nel costituirsi nel giudizio di prime cure, l'INPS ha dedotto che entro il mese di maggio 2025 avrebbe provveduto al pagamento della prestazione rivendicata e con successiva memoria difensiva ha indicato l'importo in **€ 779,31**. Sicché, instava per la declaratoria di cessata materia del contendere. Al fine di accertare l'esatto adempimento, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza del 4 aprile 2025. Alla successiva, l'Istituto previdenziale dava prova di aver disposto per il mese di settembre 2025 il pagamento inclusivo degli accessori. Pertanto, le parti concordavano per la cessazione della materia del contendere, "*stante l'integrale riconoscimento da parte dell'INPS di ogni pretesa della ricorrente*", con la sola divergenza sulla regolazione delle spese di lite. La sentenza n. **255/2025** ha dichiarato, tuttavia, "*l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (…),*

essendo cessata la materia del contendere in relazione all'oggetto della controversia a seguito dell'esecuzione della prestazione, nei termini di legge, da parte dell'INPS, con rideterminazione della pensione e accredito degli arretrati (…). Stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e considerato il diligente adempimento a opera dell'amministrazione, si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti".

III. Della decisione si grava ***Omissis*** che lamenta: "***1) Illegittima statuizione in rito dell'improcedibilità del ricorso***". Osserva che, "*a fronte della richiesta di entrambe le parti che all'udienza del 25 luglio 2025 chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere per integrale riconoscimento della pretesa fatta valere dalla ricorrente (…), la Corte regionale ha adottato una pronuncia in rito del tutto illegittima (…)".* Invero, quand'anche l'effetto pratico della cessazione della materia del contendere e della sopravvenuta carenza di interesse ad agire sia lo stesso, "*in realtà le due pronunce hanno effetti del tutto differenti (…)".* In breve, "***i)*** *la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;* ***ii)*** *l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l'ottenimento – per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Cons. di Stato, n. 2224/2021)".* Pertanto, nel caso di specie "*è evidente che vi sia stato da parte dell'INPS l'integrale riconoscimento della prestazione rivendicata in giudizio (…), quindi non si è verificata una 'causa' che rendeva impossibile la realizzazione del bene*

della vita originariamente preteso, per effetto del quale doveva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, bensì si è verificata una 'causa' che ha realizzato pienamente l'interesse al bene della vita, con l'effetto che doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. E in quest'ultimo caso (…), sulla base dei principi di causalità e di soccombenza virtuale, il giudice dovrà statuire sul governo delle spese potendo al massimo compensarle ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., ma non condannare il ricorrente che è pienamente vittorioso; mentre nel caso dell'improcedibilità potrebbe anche aversi in ipotesi la condanna alle spese di lite da parte del ricorrente". Ciò stante, l'appellante dichiara di avere interesse a che la pronuncia in rito sia censurata con correzione della relativa motivazione, dichiarandosi la cessazione della materia del contendere. All'esito di tale statuizione, la Corte, sulla base di principi di causalità e soccombenza virtuale, potrà statuire in relazione all'illegittimità della compensazione delle spese di lite operata in prime cure e condannare l'INPS al pagamento delle stesse. Con un secondo motivo denuncia: "***2) Motivazione contraddittoria, apparente e insussistente con relativa violazione e falsa applicazione dell'art. 31 c.g.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018***". Osserva che la motivazione adottata dal Giudice monocratico per compensare le spese risulta assolutamente apparente e in ogni caso insussistente, giacché non corrisponde al vero che la "*prestazione sarebbe stata pagata nei termini di legge*". Difatti, "*l'INPS non solo non ha pagato entro il termine di 120 giorni dalla data della domanda amministrativa (…) ma non ha nemmeno pagato successivamente entro i 90 giorni dalla presentazione del ricorso al Comitato di vigilanza. Dunque, non si comprende quale diligenza possa aver avuto l'amministrazione (…). Sicché, la motivazione del giudice di prime cure di*

compensare le spese di lite risulta assolutamente insussistente o, comunque, meramente apparente e, dunque, illegittima (...), dovendo (…) indicare in modo esplicito, e non tautologico, o con una motivazione meramente apparente, le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della sua scelta di compensare le spese di lite". Conseguentemente, la sentenza impugnata è da riformare e l'INPS è da condannare al pagamento delle spese di lite per l'intero da quantificare secondo i parametri di legge. Conclude, in riforma della sentenza, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere in luogo dell'improcedibilità, per la liquidazione delle spese di lite di primo grado, almeno secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, con condanna dell'Ente previdenziale, atteso il valore della causa indicato in € 1.500,00, al pagamento dei compensi professionali, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e alla C.P.A., da attribuire "*all'allora procuratore dichiaratosi anticipatario*". Insta, altresì, per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del presente grado "*con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario*".

IV. Con comparsa versata nel fascicolo *on-line* l'8 settembre 2026, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per il rigetto dell'appello, con ogni conseguente provvedimento. Deduce che la statuizione di compensazione delle spese di lite è conseguenza della complessiva vicenda esaminata nel corso dell'intero giudizio e "*risulta emessa in conformità alla giurisprudenza in materia, secondo la quale l'esercizio da parte del giudice contabile della facoltà di procedere alla compensazione delle spese deve ritenersi non censurabile*" (Corte dei conti, Sez. II di app. n. 51/2019). Inoltre, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c., il giudice può compensare le spese di lite anche

quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali o preliminari. Poiché la cessazione della materia del contendere costituisce una questione preliminare di mero rito (Corte dei conti, Sez. I di app. nn. 19 e 24/2023), per la quale la su richiamata disposizione del co. 3 dell'art. 31 c.g.c. contempla espressamente la facoltà di procedere alla compensazione delle spese, la sentenza impugnata non risulta incorsa in alcuna violazione della suddetta normativa (Corte dei conti, Sez. I di app., n. 34/2026).

V. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

[1] L'appello è fondato e la sentenza merita riforma nei termini che seguono.

Preliminarmente, il Collegio osserva che il gravame in materia pensionistica è a critica vincolata e deve rispettare, perciò, il principio delineato all'art. 170 co. 1 del c.g.c., a mente del quale "*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto (…)*". L'impugnazione deve, pertanto, investire la portata dispositiva di una norma giuridica ovvero il suo ambito applicativo rispetto a fattispecie astratte, dalle quali consegua in via immediata la regola applicabile al caso concreto. Come statuito dal Giudice della nomofilachia contabile (SS.RR. n. 10/2000/QM), nell'alveo dei motivi di diritto rientrano i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo in quanto violazione di regole giuridiche, le questioni di giurisdizione e di competenza, la violazione e la falsa applicazione di norme, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto

decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevato d'ufficio. Sotto tale ultimo profilo, il vizio afferente alla motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello in quanto integrante la violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione (art. 111, co. 6 Cost.), ma esclusivamente ove lo stesso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza. Tale ipotesi si configura dinanzi alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero in presenza di una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. S.U. n. 19881/2014, id. n. 21948/2015, n. 23441/2020 e n. 12090/2024). In breve, ferma restando l'ipotesi dell'assenza grafica di agevole comprensione, la motivazione può dirsi 'apparente' solo quando, pur essendo materialmente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni oggettivamente inidonee a svelare il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento (Cass. n. 9779/2024, n. 5171/2023, n. 13248/2020, n. 3799/2019). La motivazione è 'contraddittoria' laddove sussista un contrasto insanabile di tipo logico (o intrinseco) tra le diverse argomentazioni addotte, tale per cui passaggi e premesse si escludano a vicenda, ovvero di tipo processuale (o estrinseco), qualora la motivazione urti frontalmente con le risultanze degli atti, travisando una prova o ignorando documenti decisivi (Cass. n. 2980/2023, n. 17196/2020). Infine, la motivazione è 'perplessa e obiettivamente incomprensibile' quando contiene affermazioni radicalmente inconciliabili che ingenerano dubbi insolubili sulla reale volontà del giudicante, precludendo ogni effettivo controllo sulla logica della decisione (Cass. n. 2083/2022, n. 21420/2025). Come

efficacemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 37406/2022), a seguito delle riforme del 2012 è venuto meno il sindacato sulla 'sufficienza' della motivazione, restando fermo il controllo sulla sua 'esistenza' (sotto i profili dell'omissione o della mera apparenza) e sulla sua 'coerenza' (sotto i profili dell'irriducibile contraddittorietà e della manifesta illogicità).

Alla stregua di tali premesse, l'odierno gravame rispetta pienamente il principio enunciato all'art. 170 co. 1 c.g.c. La censura concernente l'erronea dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, in luogo della corretta statuizione di cessazione della materia del contendere, integra infatti – a prescindere dalla sua fondatezza appartenente al merito – un vizio di puro diritto, configurabile come violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. Da questo deriva, altresì, il dovere dell'adita Sezione di valutare la legittimità e la coerenza della statuizione sulle spese giudiziali, sia in relazione al disposto dell'art. 31 c.g.c., sia sotto il profilo dell'assenza di affermazioni inconciliabili, quale ulteriore presidio del sopra richiamato 'minimo costituzionale' della motivazione (art. 111, co. 6 Cost. e art. 39 c.g.c.).

[2] I motivi di gravame fanno breccia nella sentenza impugnata.

A seguito del decesso del coniuge, avvenuto il 24 giugno 2022, la sig.ra *omissis* ha chiesto all'INPS, il successivo 4 luglio, il pagamento dei 6/12mi della tredicesima mensilità maturata e non riscossa dal marito, già titolare di pensione nella gestione CPDEL per l'anno 2022, agendo nella qualità di coniuge superstite e unico erede. Non avendo avuto risposta nei successivi 120 giorni e interpretando tale silenzio come rigetto implicito della domanda ai sensi dell'art.7 della l. n. 533/1973, il 31 marzo 2023 la stessa ha inoltrato telematicamente ricorso al Comitato di Vigilanza INPS. In mancanza di

riscontro, il 1° agosto 2023 ha rivolto all'Ente previdenziale un'ulteriore istanza ai sensi dell'art. 46, punto 6 della l. n. 88/1989. Trascorsi infruttuosamente altri 90 giorni, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositando il ricorso in data 13 marzo 2024. La prima udienza è stata rinviata d'ufficio al 4 aprile 2025. In tale sede le parti, al fine di verificare l'eventuale avvenuto pagamento delle somme – determinate nella misura di € 779,31 – hanno chiesto un rinvio per addivenire alla cessazione della materia del contendere. Alla successiva udienza del 25 luglio 2025, l'Ente previdenziale ha dato contezza della liquidazione delle somme spettanti, unitamente agli accessori di legge. Di conseguenza, entrambe le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, divergendo sulla sola regolamentazione delle spese di lite: la ricorrente ne reclamava la liquidazione in favore del proprio difensore antistatario, mentre l'INPS ne invocava la compensazione.

Malgrado il tardivo adempimento dell'Ente previdenziale, intervenuto solo in corso di giudizio, il primo giudice ha dichiarato "*l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente*", statuizione che ha consentito al medesimo di esercitare la facoltà di compensare le spese ex art. 31, co. 3 c.g.c.

Mette conto rilevare che, nel processo civile di cognizione, **l'improcedibilità è una pronuncia** di **mero rito** che arresta il giudizio per il difetto di un presupposto o di un atto propulsivo necessario alla sua prosecuzione. Nel rito del lavoro e previdenziale (art. 414 c.p.c.), le ipotesi tipiche di improcedibilità attengono al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione o negoziazione assistita, a omissioni o inattività

delle parti, ovvero al mancato rispetto di ordini di integrazione del contraddittorio. In tali ipotesi, la regolamentazione delle spese segue comunque i principi generali della soccombenza e della causalità (art. 91 c.p.c.): la parte che ha dato causa all'improcedibilità viene generalmente condannata al pagamento delle spese in favore della parte costituita. La compensazione ex art. 92 c.p.c., come integrato dalla fondamentale sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, resta subordinata alla presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, *overruling* o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione (Cass. n. 4696/2019).

Anche nel processo amministrativo, l'art. 35 c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010) prevede che il giudice dichiari, anche d'ufficio, l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto d'interesse delle parti alla decisione, ossia quando una situazione di fatto o di diritto rende certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia sul merito. Anche in questo caso, le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (art. 26 c.p.a.): il giudice compie una sommaria valutazione del merito per verificare, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, quale parte avrebbe vinto la causa qualora il processo fosse giunto a una sentenza definitiva di merito.

Il medesimo schema opera nel giudizio pensionistico contabile di primo grado. L'improcedibilità si configura qualora sopravvenga una modificazione di fatto o di diritto per cui la decisione di merito non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente (si pensi all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato). In tali evenienze, l'art. 31, co. 3 c.g.c. prevede

che il giudice "*può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, (…) quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari*". Questa facoltà spetta, dunque, a fronte di pronunce di rito o preliminari di merito. Nell'ipotesi in esame, tuttavia, il Collegio ravvisa più conforme a diritto una declaratoria di cessazione della materia del contendere in luogo dell'impugnata declaratoria di improcedibilità. Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "*la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo*". Al contrario, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando sopravviene un assetto ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale, determinando l'impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita ambito (Cons. di Stato n. 6824 e n. 2224 del 2021). In sostanza, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa, mentre la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione e, quindi, la definitiva inutilità della decisione. Tale diversità rileva anche ai fini del giudicato: la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, **avendo natura sostanziale di merito**, è idonea a passare in giudicato, accertando in modo incontrovertibile l'avvenuta tutela del diritto (Cons. di Stato n. 2224/2021). L'interesse che viene meno nell'improcedibilità è invece meramente processuale (art. 100 c.p.c.). Con plastica espressione, il Consiglio di Stato ha osservato che "*la cessazione della materia del contendere impedisce il passaggio al merito del processo, la carenza sopravvenuta di interesse ad agire elimina il merito*

stesso" (Cons. di Stato n. 6824/2021).

Nel caso di specie, vi è stato, da parte dell'INPS, l'integrale riconoscimento e pagamento della prestazione rivendicata in giudizio dalla ricorrente. Non si è verificato un evento ostativo al conseguimento del diritto, bensì la piena realizzazione del 'bene della vita' preteso. Il giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale statuizione altro non è che una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto (come nell'ipotesi di causa), che fa venir meno le ragioni d'essere della lite. Si tratta di un istituto giuridico, non regolamentato dal Codice di rito civile, di elaborazione giurisprudenziale, che porta a una definizione della causa ontologicamente diversa rispetto alla declaratoria di improcedibilità. Di talché, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto nel corso del processo un fatto nuovo, ossia l'adempimento dell'INPS che ha conferito alla sig.ra *omissis*, unitamente agli accessori, i 6/12mi della tredicesima mensilità per l'anno 2022 maturati e non riscossi dal proprio coniuge, così soddisfacendo integralmente l'interesse della parte (che ha acquisito il c.d. bene della vita). Da tale statuizione discende l'obbligo del giudice di provvedere alle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la probabilità di accoglimento della domanda originaria secondo criteri di verisimiglianza (Cass. n. 24714/2022). La compensazione resta possibile solo in presenza di una motivazione logica e coerente che dia conto di gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 26622/2024).

Il primo giudice ha motivato la compensazione in ragione del "*diligente adempimento a opera dell'Amministrazione*" e "*della tendenziale gratuità del giudizio* pensionistico".

Rileva il Collegio che tale motivazione è palesemente apparente e smentita dagli atti di causa. L'INPS non ha assolutamente adempiuto tempestivamente: non ha corrisposto le somme nei termini di cui all'art. 7 della l. n. 533/1973, né lo ha fatto a seguito del ricorso amministrativo. L'Istituto ha pagato soltanto nel corso del giudizio di primo grado (nel mese di luglio-settembre 2025), a distanza di anni dalla domanda amministrativa e solo per effetto dell'introduzione della lite giudiziaria. Trattandosi peraltro di somme esigue (€ 779,31) che l'Ente avrebbe potuto liquidare immediatamente, la condotta tenuta si pone in aperto contrasto con i principi di buon andamento e ragionevolezza, escludendo in radice qualsiasi profilo di "diligente adempimento". Inoltre, il richiamo del primo giudice alla "tendenziale gratuità" è inconferente, riguardando le spese di giustizia (esenzione da contributi e bolli) e non le spese di lite tra le parti. Il pagamento in corso di causa non può giustificare la compensazione se, come nel caso in esame, l'attrice è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria con l'assistenza di un difensore per ottenere quanto le spettava. Pertanto, le spese di primo grado devono essere poste per intero a carico dell'INPS in base al principio della soccombenza virtuale, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, liquida in favore della ricorrente, con attribuzione all'allora procuratore dichiaratosi anticipatario, le spese di lite di

prime cure - in relazione al valore della controversia dichiarato in € 1.500.00 e in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022) - in **€ 906,00**, oltre alle spese generali forfetarie nella misura del 15%, alla C.P.A. e all'I.V.A. (questa se dovuta), da porre a carico dell'INPS soccombente virtuale.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite di seconde cure, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario, e a carico dell'INPS, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31, co.1 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, accoglie l'appello proposto da ***omissis*** e iscritto al **n. 62457/R.G.** e, per l'effetto, in riforma della **sent. n. 255/2025** della **Sezione giurisdizionale regionale per la Campania**, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in **€ 906,00** per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, alla C.P.A. e all'I.V.A. (se dovuta), con attribuzione al difensore costituito che si è dichiarato anticipatario.

Nulla per le spese di giustizia. Condanna inoltre l'INPS al pagamento delle spese di lite di questo grado che liquida in **€ 906,00** per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, alla C.P.A. e all'I.V.A. (se dovuta), da attribuire al procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza dell'8 ottobre 2026.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott. Enrico Torri)

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al co. 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata e del suo dante causa.

Il Presidente

(Dott. Enrico Torri)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/11/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 10/11/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi *F.to Digitalmente*